

# **REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25/01/2001  
e successive modifiche e integrazioni*

**Ultime modifiche:**

**- con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 02/07/2015 - Esecutiva il 20/07/2015  
- con Delibera Consiglio Comunale n. 70 del 26/07/2018 - (inserito art. 6 bis) -  
Esecutiva il 2.09.2018**

## **Art. 1**

### **Ambito e finalità del regolamento.**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

## **Art. 2**

### **Funzionario Responsabile.**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## **Art. 3**

### **Tipologie di occupazioni.**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e le occupazioni poste in essere in occasione dei mercati settimanali.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

#### **Art. 4**

##### **Passi carrabili**

1. I passi carrabili sono soggetti al pagamento del canone. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili cui applicare il canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla parte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. il canone non è dovuto per i semplici accessi, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Sono esclusi dal pagamento del canone i passi carrabili e a raso adibiti al passaggio dei pedoni.

#### **Art. 5**

##### **Occupazioni abusive.**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale rileva la violazione e con apposito verbale viene disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegnato agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe, con esclusione delle agevolazioni, previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## **Art. 6**

### **Domanda di occupazione.**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione

dell'area.

#### **art. 6bis**

#### **Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della costituzione<sup>1</sup>**

**La domanda di concessione o autorizzazione riferibile ad attività con una connotazione politica deve necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente afferma:**

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana;**
- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione;**
- di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale e lo Statuto della Città di Carpi;**
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;**

**La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta secondo il modello allegato.**

**La mancata dichiarazione comporta la inammissibilità della domanda.**

**Nell'atto di autorizzazione o concessione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla dichiarazione presentata.**

**Il compimento di atti o dichiarazioni contrarie alla dichiarazione effettuate durante lo svolgimento dell'attività autorizzata ed accertati dai competenti soggetti, comporteranno l'immediata decadenza dell'autorizzazione e la immediata cessazione – se tecnicamente possibile – dell'attività ancora in essere.**

**La violazione determinerà inoltre l'impossibilità per il soggetto richiedente di ottenere una nuova autorizzazione per un periodo di sei anni.**

**La palese falsità della dichiarazione resa in relazione al soggetto richiedente, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 495 e seguenti del codice penale ed il diniego della richiesta autorizzazione.**

#### **Art. 7**

#### **Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.**

1. il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione sono di competenza dei Servizi preposti.
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente, di cui sopra, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, entro i termini di cui all'art. 6 commi 2 e 3.
3. L'atto di concessione o autorizzazione, redatto in carta legale, deve contenere:
  - a) il cognome e nome o ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA indirizzo del richiedente;

---

<sup>1</sup> *Inserito con deliberazione C.C. n. 70 del 26.07.2018*

- b) le condizione di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;
- c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;
- d) il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
- e) la quantificazione del canone dovuto in allegato, fornito dal Servizio Tributi o dall'affidatario della gestione del canone;
- f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
- g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
- h) il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

## **Art. 8**

### **Obblighi del concessionario.**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) rimuovere imballi, cartoni e quant'altro non rientri nel normale servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) versamento del canone alle scadenze previste.

2. I commercianti su aree pubbliche, i produttori agricoli, gli esecutori delle opere dell'ingegno, che ottengano l'assegnazione per la giornata di un posteggio non occupato dal titolare, non hanno l'obbligo di presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico.

3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

4. Quando l'occupazione è realizzata con strutture la cui installazione potrebbe arrecare danno al suolo pubblico il concessionario è tenuto a depositare al momento del ritiro dell'atto di autorizzazione o concessione idonea cauzione. La cauzione, entro i limiti determinati annualmente dalla delibera delle tariffe, è fissata nell'atto di autorizzazione o concessione ed è graduata in ragione della potenzialità della struttura da installare di arrecare danno al suolo pubblico. Il Servizio preposto, cessata l'occupazione, provvede alla restituzione della cauzione previa verifica dello stato dei luoghi.

#### **Art. 9**

##### **Durata dell'occupazione.**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da normative diverse senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Art. 10**

##### **Titolarità della concessione o autorizzazione.**

1. Chi intende succedere, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo.

2. Il cedente può chiedere il rimborso del canone eventualmente pagato in eccedenza e relativo al periodo di non occupazione.

#### **Art. 11**

##### **Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'art. 8 lettera e, relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del

concessionario.

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

4. L'estinzione e la rinuncia, comunicata ai sensi della lettera c) del precedente comma, comporta la restituzione del canone eventualmente pagato e relativo al periodo di non occupazione.

#### **Art. 12**

##### **Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Art. 13**

##### **Rinnovo della concessione o autorizzazione.**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

4. Le occupazioni temporanee dei posteggi dei mercati si considerano nuovamente richieste qualora non siano espressamente rinunciate prima della scadenza.

#### **Art. 14**

##### **Istituzione ed oggetto del canone.**

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private,

soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

## **Art. 15**

### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone.**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato A al presente Regolamento.

## **Art. 16**

### **Classificazione delle strade.**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 4 categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n°154 del 03.11.1994, Allegato B "Classificazione strade".

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categorie più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 4<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

## **Art. 17**



## **Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'Allegato A, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 6:00 alle ore 20:00;
  - dalle ore 20:00 alle ore 6:00.

## **Art. 18**

### **Modalità di applicazione del canone.**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 20 per cento.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare, con esclusione degli impianti pubblicitari, di cui all'art.9 del Piano Generale degli Impianti, collocati su suolo pubblico. Tali impianti sono soggetti ad un canone annuo per ogni manufatto proporzionato al beneficio economico, quantificato in ragione della superficie di esposizione dello spazio pubblicitario, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene proiettata al suolo.
6. Il canone è commisurato alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, cioè alla superficie effettivamente occupata con oggetti o attrezzature o alla superficie delimitata in modo da impedire il libero accesso.
7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari a euro 0,85, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31

dicembre dell'anno precedente, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,46.

## **Art. 19**

### **Soggetto passivo.**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Art. 20**

### **Agevolazioni.**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento.

b. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento per le occupazioni aventi durata non superiore a 180 giorni. La riduzione è pari al 30 per cento per il periodo dal 181° giorno fino al 360° giorno, dal 361° giorno in poi la riduzione è pari al 20 per cento della tariffa. Al fine del computo dei giorni per la determinazione della riduzione si tiene conto anche di eventuali proroghe.

c. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 70 per cento.

Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

d. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti ai sensi della legge n° 59/63 e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 57 per cento.

e. Per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi e dalle attività di commercio in sede fissa che vendono prodotti alimentari in quota prevalente la tariffa è ridotta del 60%. Si intende commercio di alimenti in quota prevalente se la superficie di vendita per gli alimenti è maggiore della superficie di vendita per il non alimentare. A decorrere dal 01.01.2016 la percentuale di riduzione è elevata al 70% .

f. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 85 per cento.

g. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

4. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche interessati allo spostamento del banco di vendita, in occasione di lavori per opere pubbliche che interessano il centro storico, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al :

- 20 per cento per durata dei lavori fino a due mesi.

5. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.

6. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza del beneficio.

## **Art. 21**

### **Maggiorazioni.**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate presso l'Area Fiera ed il mercato coperto le tariffe sono maggiorate del 30 per cento.

## **Art. 22**

### **Esclusioni.**

1. Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati al nucleo familiare di soggetti portatori di handicap;
- c) griglie, botole feritoie e bocche di lupo;
- d) fosse biologiche;

e) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

f) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n° 917) e successive modificazioni e integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

g) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;

h) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

i) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale;

l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzate da privati;

m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

o) la Giunta Comunale può autorizzare il Sindaco a concedere agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed esenzioni dal canone, per iniziative che rivestano particolare interesse per l'amministrazione, fatti salvi gli equilibri di bilancio;

## **Art. 23**

### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti.**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.

4. Il versamento del canone è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato

al Comune di Carpi o al Concessionario del servizio di riscossione del canone.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 258,23.

In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

#### **Art. 24**

##### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore a euro 258,23.

3. In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

#### **Art. 25**

##### **Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura prevista dal D.lgs. n° 112 del 13/04/99 o dal R.D. n. 639/1910.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Art. 26**

##### **Rimborsi.**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 120 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.

#### **Art. 27**

##### **Sanzioni**

1. Le occupazioni realizzate senza autorizzazione o concessione sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 77,47 a euro 464,81. Per tutte le altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da euro 25,82 a euro 154,94. Alla sanzione per la violazione dell'art. 3 comma 2, consegue la sanzione accessoria della rimessa in pristino prevista dall'art. 4, comma 2. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

2. Le sanzioni amministrative e quelle accessorie sono applicate ai sensi della legge 689/81. Competente ad irrogare la sanzione è il Dirigente Responsabile del Settore A10.

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 25 del presente Regolamento.

4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto oltre alla sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.

6. Il concessionario dovrà effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

7. Qualora il concessionario non dovesse ottemperare a tale obbligo l'importo verrà iscritto a ruolo entro 5 anni dalla omissione del pagamento, secondo le modalità previste dal D.lgs n° 112/99 o dal R.D. n. 639/1910.

## **Art. 28**

### **Attività di recupero.**

1. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, notifica al concessionario apposito avviso di pagamento. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone ed interessi non supera euro 16,53.

## **Art. 29**

## **Contenzioso.**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n° 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **Art. 30**

### **Disposizioni finali e transitorie.**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno 2001.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

## **Allegato A**

### **TARIFFE COSAP – in vigore all'01.01.2015**

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Coefficiente economico per tipologia d'attività:

- attività commerciale = 1
- attività edilizia = 0,7
- attività di servizio = 0,6
- attività non commerciale = 0,45

Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività

- attività commerciale = 0,7
- attività edilizia = 1
- attività di servizio = 0,8
- attività non commerciale = 0,5

Tariffa base = 85,03

## TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia occupazione

Tariffa I cat.

Tariffa II cat. Rid. 20%

Tariffa III cat. Rid. 50%

Tariffa IV cat. Rid. 70%

Attività commerciale: 59,51; 47,62; 29,76; 17,85;

Attività edilizia 59,51; 47,62; 29,76; 17,85;

Attività di servizio: 40,81; 32,65; 20,41; 12,26;

Attività non commerciale 19,13; 15,31; 9,57; 5,74;

## TARIFFE CANONE ANNUO IMPIANTI PUBBLICITARI ISTITUITO CON ATTO C.C. N. 236 DEL 17/12/2003.

IMPIANTO	CANONE ANNUO (EURO)
CM, 100*140 MONOFACCIALE (MQ 1,4)	241,00
CM, 100*140 BIFACCIALE (MQ 2,8)	361,00
CM, 140*200 MONOFACCIALE (MQ 2,8)	361,00
CM, 140*200 BIFACCIALE (MQ 5,6)	662,00

Riduzioni:

- per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo le tariffe sono ridotte del 60 per cento.

Maggiorazioni:

- per le occupazioni permanenti realizzate presso l'Area Fiera e il mercato coperto le tariffe sono maggiorate del 30 per cento.

## B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Coefficiente economico per tipologia d'attività:

- attività commerciale = 1
- attività edilizia = 0,7
- attività di servizio = 0,6
- attività non commerciale = 0,45

Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività

- attività commerciale = 0,7
- attività edilizia = 1
- attività di servizio = 0,8



- attività non commerciale = 0,5

Tariffa base = 4,94

## TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE

Tipologia occupazione

Tariffa I cat.

Tariffa II cat. Rid. 20%

Tariffa III cat. Rid. 50%

Tariffa IV cat. Rid. 70%

Attività commerciale: 3,46; 2,77; 1,73; 1,04;

Attività edilizia rid. 50% fino a 180 gg; 1,73; 1,39; 0,87; 0,52;

Attività di servizio: 2,37; 1,90; 1,18; 0,71;

Attività non commerciale: 1,10; 0,90; 0,56; 0,34;

## FASCE ORARIE

I° fascia oraria: dalle ore 06:00 alle ore 20:00

Tipologia occupazione

Tariffa I cat.

Tariffa II cat. Rid. 20%

Tariffa III cat. Rid. 50%

Tariffa IV cat. Rid. 70%

Attività commerciale; 2,77; 2,21; 1,39; 0,83;

Attività edilizia rid. 50%: 1,39; 1,11; 0,70; 0,42;

Attività di servizio : 1,90; 1,52; 0,96; 0,58;

Attività non commerciale: 0,90; 0,72; 0,44; 0,28;

II° fascia oraria: dalle ore 20:00 alle ore 06:00

Tipologia occupazione

Tariffa I cat.

Tariffa II cat. Rid. 20%

Tariffa III cat. Rid. 50%

Tariffa IV cat. Rid. 70%

Attività commerciale: 0,70; 0,57; 0,35; 0,22;

Attività edilizia rid. 50%: 0,35; 0,29; 0,19; 0,10;

Attività di servizio: 0,47; 0,38; 0,25; 0,14;

Attività non commerciale: 0,23; 0,19; 0,11; 0,07;

## **Riduzioni:**

- per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo le tariffe sono ridotte del 60 per cento;

- per le occupazioni temporanee aventi durata superiore a trenta giorni le tariffe sono ridotte del 70 per cento;

- per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti ai sensi della legge n° 59/63 e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa è ridotta del 57 per cento;
- per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi e dalle attività di commercio in sede fissa che vendono prodotti alimentari in quota prevalente la tariffa è ridotta del 60%. Si intende commercio di alimenti in quota prevalente se la superficie di vendita per gli alimenti è maggiore della superficie di vendita per il non alimentare. A decorrere dal 01.01.2016 la percentuale di riduzione è elevata al 70% .
- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 85 per cento;
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

**Maggiorazioni:**

- per le occupazioni temporanee realizzate presso l'Area Fiera e il mercato coperto le tariffe sono maggiorate del 30 per cento.
-